

L'attestazione di parte terza. Quale valore aggiunto?

Nel seminario organizzato da ARPA Emilia-Romagna ad ottobre è stato affrontato un tema delicato per una più moderna ed "Europea" strutturazione delle attività che dovrebbero condurre ad una migliore conservazione dell'ambiente. Riportiamo di seguito la sintesi di Raffaella Raffaelli apparsa, insieme agli altri interventi, sul n. 6/2012 della rivista ECOSCIENZA.(g.p.)

Le certificazioni e l'accreditamento, come attestazioni di parte terza sui temi della sicurezza e dell'ambiente, stanno assumendo carattere di prevalenza alla luce del quadro di normativa cogente e in itinere a livello di Unione europea. Un nuovo quadro che, per funzionare, richiede un confronto aperto tra i diversi attori.

Il seminario ha tentato di racchiudere in una giornata, fitta di interventi e di spunti, la tematica e gli attori che in proiezione sempre più governeranno il quadro "ambiente sicurezza e salute", ma anche il quadro economico nell'ambito dei complicati rapporti tra impresa/ magistratura/organismi di vigilanza ambientale/enti di accreditamento e certificazione.

La Tavola rotonda, che ha visto protagonisti in particolare le Agenzie – tramite i singoli interventi e la conclusione da parte del presidente di Assoarpa – ha rappresentato la grande preoccupazione derivata dall'incertezza delle norme di riferimento e dalla diversità applicativa nei territori regionali.

In tale sede è stato auspicato che, oltre ai confronti con le parti interessate, vi sia comunque uno sbocco legislativo certo per garantire un panorama di finanziamenti uniformati in campo ambientale.

Il quadro di *stato*, ma soprattutto il quadro di *tendenza*, è inserito in un contesto in cui sempre più le *garanzie sostanziali* (rispetto normativa tecnica e adozione di *best practice* a perseguire gli obiettivi di miglioramento) e le *garanzie formali* (conformità alla legislazione di settore) vengono asseverate dai sistemi di gestione (certificati/registrati, ma non sempre e necessariamente), contesto in cui dobbiamo darci delle regole di comportamento per il riconoscimento reciproco. Parliamo di sistemi di gestione applicati ed espressi come *Ambiente, Qualità, Sicurezza, Etica*, per i processi e come *Etichette ecologiche* e *LCA* per i prodotti.

In termini ancora più espliciti, la certificazione/accreditamento (intesi l'una come attestazione di parte terza relativa a prodotti, processi o servizi, l'altro come attestazione di parte terza relativa alla "competenza a eseguire una valutazione di conformità") stanno assumendo carattere di prevalenza alla luce del quadro di normativa cogente e in itinere a livello di Ue.

Se tali aspetti di reciprocità e riconoscimento devono avere valore assoluto per il mercato – soprattutto internazionale, tramite un sistema di cui è garante l'Ente unico (ex Reg CE 765/2008) di cui ogni Stato membro si è dotato –, quali fondatezze e certezze dell'adozione di un sistema *verificabile* (e quindi *certificabile*) da parte terza, sia ISO 9001 o 17025, sia 14001 e/o EMAS, sia 18001, sia SA 8000 possono costituire per una Pubblica amministrazione, preposta agli aspetti autorizzativi e di vigilanza o per la stessa Magistratura?

Certo è che in questi anni sempre più la normativa *in itinere*, e per certi versi ancora *in fieri*, ha attribuito all'adozione di certificazioni e/o di sistemi di gestione certificabili la possibilità per l'impresa di ottenere agevolazioni burocratiche e, potenzialmente, semplificazioni/ sostituzioni di controlli in ambito di vigilanza o di rilascio autorizzazioni.

Con la concreta applicazione del D.Lgs. 231/2001, che si esprime nel D.Lgs. 81/2008 per il tema *sicurezza e salute sul lavoro* e nel D.Lgs. 121/2011 per il tema *ambiente*, l'adozione di un sistema di gestione certificato (corredato di alcune specifiche caratteristiche) può costituire, anche nei confronti della Magistratura, un *profilo esimente*, atto a evitare l'applicazione di reati penali in particolare sull'alta Direzione, sempre che la stessa Direzione dimostri di aver fatto tutto il possibile (*ad impossibilia nemo tenetur*) per tenere sotto controllo la sua organizzazione, al fine di evitare comportamenti e azioni lesive per la salute e la sicurezza sul lavoro, nonché per l'ambiente.

Quindi il tutto va inserito in un quadro in cui il sistema di gestione non è più solo *facilitazione* per l'impresa, ma anche aspetto *esimente* in caso di constatata violazione di norma.

La domanda cui si è tentato di dare risposta il 16 ottobre a Bologna, e che sicuramente dovrà essere riproposta più e più volte, è: per il quadro pubblico dei controlli, come in particolare le ARPA/APPA e Aziende Usl, qual è la reale capacità di entrare nel merito, e fino a che punto tali sistemi di gestione sono veramente tutelanti per l'ambiente, la sicurezza e la salute?

In che modo Accredia e gli organismi di certificazione sono in grado di fornire un valore aggiunto per l'interlocutore d'impresa, che pretende di avere contenuti garantiti da esibire sia all'organismo di controllo (e se del caso ex D.Lgs. 231/01 anche alla Magistratura), sia sul mercato?

Mercato che peraltro è sempre più competitivo anche per questi aspetti. Va ricordato che tramite il GPP, la PA è ancora una volta anche qui interlocutore dell'impresa e spesso condizionante il mercato.

Infine, l'Organismo di valutazione di conformità (quale è da intendersi anche la PA e nella fattispecie lo sono le Agenzie ambientali) come si pone rispetto ai sistemi di gestione e alle certificazioni?

La PA anche in questo caso ha un duplice ruolo, sia come *interlocutore* in sede di controllo, sia come *attore* che può adottare i sistemi di gestione, non solo per avere un linguaggio comune, ma soprattutto perché può configurarsi come necessita, in un contesto di applicazione del D.Lgs. 231/01 alle proprie attività per gli aspetti assimilabili ad attività economiche o d'impresa.

Questi interrogativi sono stati posti sul tavolo il 16 ottobre e i vari protagonisti si sono espressi. Il tempo è stato poco, ma altre occasioni ci dovranno essere per continuare ad ascoltarci e per ragionare come filiera, nell'interesse comune senza preconcetti, senza ruoli di parte o di partito preso.

(*) ECOSCIENZA 6/2012, p. 34